

DELIBERAZIONE 17 GENNAIO 2023

7/2023/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE E CONTABILE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1234^a riunione del 17 gennaio 2023

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, 11/07, di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" e s.m.i. (di seguito: TIU);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione" successivamente integrata dalla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione Contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei Settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del Servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione" (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com, di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione

- (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2021, 494/2021/E/com (di seguito: deliberazione 494/2021/E/com);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direttore DIEU) 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 16 giugno 2022, DSAI/13/2022/gas (di seguito: determinazione DSAI/13/2022/gas);
 - il comunicato del 30 maggio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, di "Avvio del nuovo sistema di raccolta delle comunicazioni connesse agli Adempimenti al TIUF e alla Relazione annuale delle misure adottate relative alla separazione funzionale" (di seguito: comunicato 30 maggio 2017);
 - il comunicato del 26 maggio 2021, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, di apertura della "Raccolta delle comunicazioni annuali di separazione funzionale – 2021 (di seguito: comunicato del 26 maggio 2021).

FATTO:

1. Con la determinazione 4/2017, l'Autorità ha dato avvio alle raccolte telematiche delle informazioni e delle comunicazioni a carico delle imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale, previste dall'articolo 23 del TIUF, tra cui la raccolta telematica connessa agli "Adempimenti al TIUF", da inviare, per il tramite del Gestore Indipendente di cui all'articolo 7 del TIUF, entro il 30 giugno di ciascun anno (articolo 23, comma 2, del TIUF).
2. Con il comunicato del 26 maggio 2021, l'Autorità ha dato avvio all'edizione 2021 della raccolta telematica relativa alle "*comunicazioni annuali di separazione funzionale – 2021*" riferita all'anno solare 2020.
3. Alcuni soggetti, tra cui SO.G.I.P. S.r.l. (di seguito: SO.G.I.P. o società), non hanno adempiuto all'obbligo di invio, entro il 30 giugno 2021, della raccolta annuale di separazione funzionale, denominata "Adempimenti al TIUF" riferita all'anno solare 2020, come previsto dal citato articolo 23, comma 2, del TIUF.
4. Persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con il punto 2 della deliberazione 494/2021/E/com, ha intimato ai soggetti inottemperanti, tra cui la società in questione, di adempiere al citato obbligo, o in alternativa di verificare la correttezza delle Informazioni di stato fornite, entro e non oltre il 20 dicembre 2021.
5. Anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 494/2021/E/com è spirato senza che SO.G.I.P. abbia provveduto ad adempiere ai citati obblighi.
6. Dall'analisi delle comunicazioni dati *unbundling* contabile è, altresì, emerso che, in violazione dell'articolo 32, comma 1, del TIU e dell'articolo 26, comma 1 (dal 2016, articolo 30, comma 1) del TIUC, la società non ha mai inviato all'Autorità i conti annuali separati (CAS).

7. Pertanto, con determinazione DSAI/13/2022/gas, è stato avviato, nei confronti di SO.G.I.P., un procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per l'accertamento del mancato rispetto del punto 2 della deliberazione 494/2021/E/com e dell'obbligo di invio dei CAS e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio.
8. Con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 28.800 (ventottomilaottocento), prevedendosi che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/13/2022/gas – previo invio dei dati relativi agli “Adempimenti al TIUF” 2021 ovvero la verifica della correttezza delle Informazioni di stato fornite nonché mediante l'invio dei CAS –, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni.
9. La società in data 5 luglio 2022 ha provveduto all'invio dei dati relativi agli “Adempimenti al TIUF” 2021 e in data 27 settembre 2022 ha completato l'invio dei CAS relativi al solo anno 2020. Pertanto, non avendo la società pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta né provveduto a inviare i CAS antecedenti il 2020, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
10. Con nota del 12 ottobre 2022 (prot. Autorità 49586), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie alla società.
11. Nel corso del procedimento, la società non ha presentato memorie difensive.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

12. Con il TIU l'Autorità ha introdotto regole di separazione funzionale e contabile per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza e adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. In particolare, le regole della separazione funzionale hanno l'obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedire discriminazioni nell'accesso a informazioni commercialmente sensibili e impedire i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere (articolo 2, comma 1). Obiettivo delle regole di separazione contabile è quello di assicurare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas nonché impedire discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti (art. 2, comma 2).
13. Il TIUC e il TIUF disciplinano, in sostituzione del TIU e per le medesime finalità (articolo 2 del TIUC e articolo 3 del TIUF), i principali obblighi di separazione contabile e funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del

- gas a decorrere dall'esercizio 2014 ovvero dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2013 (per il TIUC) e dal 1 gennaio 2016 (per il TIUF).
14. Con la determinazione 4/2017, l'Autorità ha dato avvio alle raccolte telematiche delle informazioni e delle comunicazioni a carico delle imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale, previste dall'articolo 23 del TIUF, tra cui la raccolta telematica connessa agli "Adempimenti al TIUF", da inviare, per il tramite del Gestore Indipendente di cui all'articolo 7 del TIUF, entro il 30 giugno di ciascun anno (articolo 23, comma 2, del TIUF).
 15. Con il comunicato del 26 maggio 2021, è stato dato avvio all'edizione 2021 della raccolta telematica relativa alle "comunicazioni annuali di separazione funzionale – 2021" riferita all'anno solare 2020.
 16. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del TIU, i conti annuali separati (CAS) dovevano essere presentati, in modalità telematica entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio a cui si riferiscono i CAS.
 17. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del TIUC (dal 2016, articolo 30, comma 1), i CAS sono trasmessi all'Autorità in modalità telematica entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, corredati dalla nota di commento di cui all'articolo 21, comma 1, dalla relazione del revisore di cui all'articolo 22, comma 1, e dal suddetto bilancio.
 18. Ai sensi dell'articolo 24 del TIUF e dell'articolo 26, comma 11, del TIUC (dal 2016, articolo 30, comma 15), fatta salva la facoltà dell'Autorità di esercitare i propri poteri sanzionatori, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal medesimo TIUF (secondo le modalità di cui all'articolo 23) nonché dei CAS, secondo le modalità disciplinate dal TIUC.
 19. Le violazioni contestate con la citata determinazione DSAI/13/2022/gas risultano confermate in quanto dall'analisi degli atti è emerso il mancato rispetto da parte di SO.G.I.P. S.r.l., dell'articolo 23, comma 2, del TIUF, oggetto dell'intimazione di cui alla deliberazione 494/2021/E/com nonché dell'articolo 32, comma 1, del TIU e dell'articolo 26, comma 1 (dal 2016, articolo 30, comma 1) del TIUC. In merito a tale ultima violazione, occorre rilevare, come già evidenziato al punto 9, che la società non ha, ad oggi, provveduto ad inviare all'Autorità i CAS antecedenti il 2020. Quanto invece alla violazione dell'articolo 23, comma 2, del TIUF, oggetto dell'intimazione di cui alla deliberazione 494/2021/E/com, circoscritta al mancato invio dei dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'anno solare 2020, si prende atto che la società ha provveduto all'invio dei dati in data 5 luglio 2022.
 20. La società nel corso del procedimento non ha prodotto alcun elemento a propria difesa.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

21. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
22. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, le condotte omissive della società contrastano con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. In merito alla violazione di cui all'articolo 32, comma 1, del TIU e all'articolo 26, comma 1 (dal 2016, articolo 30, comma 1) del TIUC, la Società non ha, ad oggi, provveduto ad inviare all'Autorità i CAS antecedenti il 2020. Quanto invece alla violazione dell'articolo 23, comma 2, del TIUF, oggetto dell'intimazione di cui alla deliberazione 494/2021/E/com, circoscritta al mancato invio dei dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'anno solare 2020, si prende atto che la società ha provveduto all'invio dei dati in data 5 luglio 2022.
23. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
24. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che, dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2021, la società ha realizzato un fatturato pari ad euro 9.506.615.
25. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 28.800,00 (ventottomilaottocento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di SO.G.I.P. S.r.l., nei termini di cui in motivazione, del mancato rispetto del punto 2 della deliberazione dell'Autorità 494/2021/E/com e dell'obbligo di invio dei CAS antecedenti il 2020;
2. di irrogare nei confronti di SO.G.I.P. S.r.l., ai sensi dell'art. 2 comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 28.800,00 (ventottomilaottocento/00);
3. di ordinare a SO.G.I.P. S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle

- Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 5. di ordinare a SO.G.I.P. S.r.l. di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 6. di comunicare il presente provvedimento a SO.G.I.P. S.r.l. (P. IVA 04015810874) mediante pec all’indirizzo sogip@legalmail.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini